

SENTENZA n. 432/2013

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Sezione civile

in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati

dott.ssa Giovanna Osana	presidente
dott.ssa Maria Sechi	consigliera
dott. ssa Paola Mazzeo	consigliera relatrice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 98/13 del Ruolo generale, promossa da
*****, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.ssa Rosalia Pacifico che
la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di
appello del 12 giugno 2009

APPELLANTE

contro

Università degli studi di Cagliari in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliata *ex lege* in
Cagliari presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa

APPELLATA

Conclusioni per l'appellante:

ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito riformare la sentenza di primo grado n.1171/2008 — Racl n. 2703/2004, e, contrariis reiectis, 1) dichiarare come non apposto al contratto 4 gennaio 2002 rep. n. 368/7799, intervenuto tra la ricorrente e la resistente, il termine del 30 Settembre 2002; 2) dichiarare che il rapporto di lavoro di cui al contratto 4 Gennaio 2002 rep. n. 368/7779 intervenuto tra la ricorrente e la resistente deve ritenersi a tempo indeterminato a far data dal 4 Gennaio 2002 ed a tutti gli effetti attualmente vigente; conseguentemente, 3) condannare l'Amministrazione resistente alla liquidazione, in favore della ricorrente, del trattamento economico differenziale, come computabile su tutti gli emolumenti a lei corrisposti e da corrispondere ogni mese a far data dal 18 Dicembre 2001, fino alla piena esecuzione del contratto per cui è causa, oltre che ad effettuare mensilmente la liquidazione del relativo trattamento economico differenziale così stabilito, con il pagamento di tutti gli emolumenti di cui sopra, corrispondenti, a titolo retributivo, alla qualità di lavoro prestato e, a titolo compensativo, in considerazione dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente, in

violazione delle disposizioni normative già richiamate, nella misura che risulterà maturata sulle singole frazioni di credito, con decorrenza sulla prima frazione fino all'integrale saldo, per ciò che risulterà oggettivamente accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari; 4) in ogni caso, confermare per il resto in fatto ed in diritto la sentenza in parte qua cassata, con vittoria di spese ed onorari a carico dell'Università soccombente, relativamente a tutti i gradi di giudizio.

Conclusioni per l'Università degli studi di Cagliari:

Si conclude, pertanto, per il rigetto delle ulteriori pretese coltivate dalla ricorrente nella presente fase di rinvio. Con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 24 Giugno 2004, ***** ha convenuto in giudizio l'Università degli studi ed il Ministero dell'Istruzione dinanzi al Tribunale di Cagliari, esponendo di essere stata assunta dall'ateneo cagliaritano con contratto a termine dal 4 Gennaio al 30 Settembre 2002 come "collaboratrice esperta linguistica" di russo per l'anno accademico 2001/2002. Trattandosi di un incarico di assistenza didattica in precedenza affidato ad altra persona, e dopo la scadenza assegnato ad altra ancora, ***** ha dedotto l'inesistenza di esigenze temporanee alla base della sua assunzione a tempo determinato, e comunque la mancanza delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, per il ricorso a tale tipo di contratto. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità del termine apposto al suo contratto individuale, e quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra sé e l'Università fin dal 4 Gennaio 2002, con la condanna dell'ente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla scadenza fino alla riammissione in servizio.

Le Amministrazioni convenute hanno contestato la pretesa della ricorrente, osservando che il posto di "collaboratore esperto linguistico" di russo è stato attivato presso l'Ateneo di Cagliari solo per l'anno accademico 2001/2002, per esigenze didattiche contingenti; hanno negato che tale posto sia stato in seguito attribuito ad altri, spiegando che la persona indicata in ricorso quale assegnataria dell'incarico per l'anno accademico successivo, *****, non è collaboratrice esperta linguistica (c.e.l.) ma "preparatrice linguistica" ingaggiata con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come del resto la stessa ***** a far data dal 2003. Il Ministero dell'istruzione ha comunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza del 20 Maggio-8 Settembre 2008, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero e, nel merito, ha rigettato la domanda della ricorrente. Il giudice di primo grado ha ritenuto sufficientemente provato che l'Università, dopo la scadenza del

contratto a termine stipulato con *****, non abbia mantenuto il posto di collaboratore esperto linguistico di russo, tant'è che *****, in realtà, ha collaborato con l'Ateneo non in tale qualità, ma con una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ciascuno per la tenuta di corsi di lingua russa della durata di 50 ore; incarichi che del resto sono stati assegnati anche alla stessa *****, con il medesimo contenuto.

Contro tale decisione ha proposto appello ***** nei confronti dell'Università, sostenendo l'erroneità della pronuncia in fatto ed in diritto. In fatto, perché in realtà dall'anno accademico 2002/2003 le sono stati assegnati solo semplici incarichi di "preparatrice linguistica", ben diversi da quello di collaboratrice esperta linguistica attribuito invece a ***** dal mese di Febbraio 2003, peraltro senza previa selezione, che ***** invece aveva superato. In diritto perché la sentenza non ha tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di lettori di lingue straniere, ed in particolare della sentenza del 26 Giugno 2001 n. 212/99, e delle pronunce della Stessa Corte di Cassazione, secondo cui i contratti dei c.e.l. devono essere di regola stipulati a tempo indeterminato.

Con sentenza del 12 gennaio-3 febbraio 2001, la Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'impugnazione, ritenendo provato sulla base dell'istruttoria svolta che, al di là della formale denominazione dell'incarico, l'attività svolta da ***** nell'anno accademico 2001/2002 è la medesima poi affidata a *****, fino al 2010 quando l'Università ha soppresso l'insegnamento di lingua russa. Ritenendo quindi insussistenti le esigenze temporanee invocate dall'amministrazione, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto di *****, ed ha dichiarato sussistente tra le parti un rapporto a tempo indeterminato dall'assunzione fino al 30 Settembre 2010, condannando inoltre l'Università a pagare all'appellante il relativo trattamento economico, detratto quanto già corrispostole ad altro titolo.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Università, cui ***** ha resistito con impugnazione incidentale.

La Suprema Corte, con sentenza del 5 Dicembre 2012 n. 21836, ha rigettato i motivi di ricorso dell'Amministrazione, ed ha accolto invece l'impugnazione di ***** . Questa lamentava che la Corte d'appello non avesse tenuto conto di un documento da lei prodotto in corso di causa — ma da ritenersi ammissibile in quanto formatosi dopo l'instaurazione del giudizio di secondo grado dal quale risultava che, in realtà, nell'anno 2010/2011 il corso di russo era ancora attivo; il giudice di secondo grado aveva quindi errato nel fissare la data finale del rapporto a tempo indeterminato al 30 Settembre 2010. Il Supremo Collegio, richiamando l'orientamento espresso con la sentenza delle Sezioni Unite 20 Aprile 2005 n. 8202, ha statuito l'ammissibilità di tale mezzo di

prova, dal momento che la produzione di documenti in corso di giudizio, anziché contestualmente all'atto introduttivo, non è preclusa se giustificata dal tempo della loro formazione.

Pertanto, ha cassato la sentenza ed ha investito questa Corte d'appello, quale giudice di rinvio in diversa composizione, del compito di riesaminare la controversia tenendo in considerazione il suddetto documento.

Con ricorso del 4 Marzo 2013 il processo è stato riassunto dinanzi a questa Corte da *****, che ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Resiste l'Università degli studi concludendo, a sua volta, come in epigrafe.

Motivi della decisione

L'appellante ha riproposto gli argomenti già svolti nel primo giudizio dinanzi a questa Corte. Ha sostenuto cioè, da un lato, che l'incarico di collaboratrice esperta linguistica, oggetto del contratto a tempo determinato da lei stipulato con l'Università il 4 Gennaio 2002 a seguito di selezione pubblica, è stato ingiustificatamente attribuito ad altri negli anni accademici successivi; dall'altro lato, che i contratti stipulati dalle Università con i lettori di lingua straniera devono considerarsi a tempo indeterminato, vista l'inapplicabilità dell'art. 28 d.P.R. n. 382/1980 per contrasto con il trattato Cee.

Va premesso che l'oggetto del presente giudizio di rinvio non si estende alla validità o meno del termine apposto al contratto a termine stipulato nel 2002 tra l'Università e *****: la ricorrenza o meno di esigenze temporanee è questione di fatto già oggetto del primo giudizio di appello, ed in quella sede valutata correttamente, secondo quanto stabilito dalla sentenza di annullamento, con il solo limite dell'omessa considerazione del documento prodotto dall'appellante insieme alle note difensive depositate il 31 Dicembre 2010. Si è formato, in altre parole, un giudicato interno sulla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino al 30 Settembre 2010. In questa sede, pertanto, il collegio deve limitarsi a valutare la rilevanza probatoria del suddetto documento.

Trattasi della domanda di ***** di partecipazione al concorso indetto dall'Università di Cagliari il 31 Agosto 2010 per il conferimento di un incarico di insegnamento del russo, come seconda lingua straniera, presso la Facoltà di Economia per l'anno accademico 2010/2011. La difesa dell'Università non contesta che tale selezione sia stata bandita, ma nega che ciò provi la sussistenza, anche per l'anno accademico 2010/2011, del posto di collaboratore ed esperto linguistico di russo, trattandosi di un corso di sole 48 ore complessive, peraltro finanziato con fondi esterni, non rientrante quindi nelle esigenze stabili dell'ateneo.

Ad avviso di questa Corte, il suddetto documento depone precisamente nel senso della prosecuzione dell'insegnamento del russo presso l'Università di Cagliari anche dopo la conclusione dell'anno accademico 2009/2010; ciò soprattutto alla luce di altro documento prodotto in allegato alle note autorizzate depositate da ***** il 13 Settembre 2013, ossia il verbale della commissione giudicatrice nominata nell'ambito di una nuova selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di insegnamento della "Seconda lingua straniera - idoneità russo" per l'anno accademico 2012/2013, verbale da cui risulta, inoltre, che il medesimo insegnamento è stato attivato anche nell'anno accademico intermedio 2011/2012. La produzione di questo documento non può dirsi tardiva, essendo datato 14 Novembre 2012 ed essendosi, quindi, formato in pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Vi è stata insomma continuità nell'insegnamento della disciplina anche dopo il 30 Settembre 2010. Non vale osservare che tali corsi attivati nell'ambito della Facoltà di Economia sono di sole 48 ore. Tale monte orario, in realtà, riguarda solo la "didattica frontale", cui si aggiungono le "attività connesse alla didattica" di durata non predefinita, come si legge nel contratto con cui tale insegnamento è stato attribuito a tale ***** (doc. 3 prodotto dall'Università). Né rileva che tali corsi siano finanziati dal "Consorzio Uno", circostanza ininfluenza al fine di accertare la stabilità o meno dell'insegnamento.

La soluzione accolta a suo tempo da questa Corte si rivela errata anche perché, una volta dichiarato nullo il termine apposto al contratto a termine stipulato dalle parti, ne segue la conversione a tempo indeterminato senza che il giudice debba stabilirne a sua volta la durata, apponendovi un altro termine sulla base della ritenuta durata delle esigenze sottostanti, come se il giudizio vertesse sulla giusta durata del contratto, e non — come è invece — sulla validità o nullità del termine. In altre parole, una volta convertito a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro può risolversi solo nei casi previsti dalla legge (dimissioni, licenziamento, mutuo consenso, impossibilità sopravvenuta etc.), ed esorbita dal potere-dovere del giudice stabilire una nuova data finale.

Conclusivamente, deve accogliersi l'appello di ***** avverso la sentenza del Tribunale del 20 Maggio-8 Settembre 2008 n. 1171/08, che va riformata dichiarando la sussistenza attuale tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, con la qualifica di collaboratore esperto linguistico, con decorrenza dal 4 Gennaio 2002 (l'indicazione del 1° Aprile 2002 contenuta nel dispositivo della sentenza di appello cassata è frutto di un errore materiale). L'Università, pertanto, deve essere condannata a pagare a ***** le retribuzioni maturate da tale data, detraendo quanto già corrispostole in dipendenza di altri contratti di lavoro.

L'ente è tenuto inoltre alla rifusione delle spese processuali dei giudizi di primo e secondo grado e di quello svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività processuale svolta.

Sono infine da porsi a carico dell'appellata le spese del presente giudizio di rinvio, a loro volta liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte

accoglie l'appello proposto da ***** nei confronti dell'Università degli studi di Cagliari avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, del 20 Maggio 2008- 8 Settembre 2008 n. 1171 e, in riforma di tale sentenza, dichiara sussistente tra le parti un rapporto a tempo indeterminato, con la qualifica di collaboratore esperto linguistico con decorrenza dal 4 Gennaio 2002;

condanna l'Università al pagamento del relativo trattamento economico in favore di *****, con deduzione di quanto già corrispostole a diverso titolo;

condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.250 per il giudizio di primo grado, euro 3.375 per il giudizio di secondo grado ed euro 4.500 per il giudizio di cassazione;

condanna inoltre l'Università degli studi di Cagliari alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di *****, che liquida in euro 3.960.

Cagliari, 13 novembre 2013

L'estensore

La Presidente